

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3550-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro per gli affari regionali

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro della giustizia

col Ministro delle attività produttive

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca l'adesione al Protocollo che nel 1997 ha integrato la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, risalente al 1973 e in seguito modificata con un Protocollo del 1978. La medesima Convenzione venne adottata in sede di *International Maritime Organization* (IMO) e, assieme al Protocollo del 1978, costituisce un unico strumento denominato MARPOL 73/78, già entrato in vigore e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 662. Tale strumento, che detta norme in materia di prevenzione dell'inquinamento da navi, di rapporti sugli incidenti riguardanti sostanze dannose e di procedure di arbitrato, è altresì composto da cinque Allegati rispettivamente concernenti la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, il controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, la prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari, la prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi e infine la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi. Va sottolineato che lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti i predetti Allegati, sebbene l'accettazione degli ultimi tre fosse opzionale.

Tuttavia, dalla precedente elencazione emerge che, al momento dell'adozione della Convenzione, venne esclusa la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da navi; di qui l'approvazione di un Allegato VI inserito nel Protocollo del 1997 alla Convenzione stessa, con il quale si disciplinano le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto e si vietano sia il rilascio e la dispersione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico, sia l'incenerimento a bordo di determinati prodotti, prevedendo al contempo una serie di disposizioni facoltative volte an-

che a regolamentare le emissioni di composti organici volatili. L'Allegato VI prevede inoltre un sistema di controlli realizzato dalle autorità marittime dello Stato di bandiera e riguardante tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate lorde e tutte le piattaforme di trivellazione, con relativo rilascio di apposito certificato valido per cinque anni.

Occorre segnalare che il Protocollo del 1997 è già entrato in vigore nello scorso maggio e l'esigenza di una sollecita ratifica da parte italiana si giustifica anche con la situazione di grave rischio in cui si troverebbero le navi italiane ove fossero in navigazione - essendo sprovviste della certificazione richiesta dall'Allegato VI - nelle acque territoriali di Stati che abbiano già aderito al citato Protocollo. Del resto, anche la Commissione europea ha raccomandato nel 2002 agli Stati membri dell'Unione europea di ratificare quanto prima l'Allegato VI della MARPOL 73/78, considerato lo strumento più idoneo, a livello mondiale, a disciplinare le prestazioni ambientali delle navi battenti bandiera di qualsiasi Stato.

Dall'approvazione del provvedimento non derivano peraltro nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rientrando il Protocollo del 1997 tra gli impegni assunti dall'Italia in sede IMO. Infine, si rende noto che il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i motori conformi a quanto disposto dall'Allegato VI in quanto, nel momento in cui questo entrerà in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi costruite dopo il 1° gennaio 2000.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

